



UFFICIO CENTRALE ODONTOIATRI
FNOMCeO

*Il Presidente
della Commissione per gli iscritti
all'Albo degli Odontoiatri*

Resp. Proced. : Dr. Marco Poladas

Resp. Istrut. : Dr.ssa Anna Belardo

Oggetto: odontoiatra e odontotecnico

**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI DELLA
PROVINCIA DI BIELLA**

**E-MAIL: ORDINE
E-MAIL: PERSONALE**

E PC

**AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI**

**E-MAIL ORDINI
E-MAIL PERSONALI**

Desidero inviare questa risposta ad uno specifico quesito trasmessoci dal Presidente della Cao di Biella, Dr. Gabriele Jon , che ringrazio, ritenendo l'argomento di interesse generale:

“In riferimento al vostro quesito del 14 luglio u.s., premesso che la collaborazione fra dentista e odontotecnico è assolutamente indispensabile per poter offrire prestazioni protesiche di qualità al paziente nel contesto di un piano terapeutico e riabilitativo di responsabilità diretta del Medico , è altrettanto fondamentale che le rispettive competenze non si confondano, proprio per tutelare la salute del paziente.

Considerato che il D.P.R. 14/01/97 fissa i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio nelle strutture pubbliche e private del SSN per le attività sanitarie , è compito di ogni Regione regolamentare nello specifico la materia.

Quanto alla coesistenza nei medesimi locali del laboratorio odontotecnico con lo studio odontoiatrico occorrerà verificare, pertanto, se la normativa regionale e comunale di competenza preveda specifici divieti.

Varie sono le forme di collaborazione tra le due figure anche se è necessario tener sempre presente il limite sino al quale tali nuove strutture possono spingersi senza entrare in contrasto sia con la normativa che tutela la professione sanitaria (Legge 175/1992) sia con quella che tutela l'attività dell'arte ausiliaria dell'odontotecnico (R.D. n.1334 del 31/05/1928).

Con l'istituzione delle Stp gli odontotecnici potrebbero entrare in società con l'odontoiatra come soggetto non professionista soltanto per prestazioni tecniche (e quindi non certamente con la possibilità di rapportarsi con i pazienti) o per finalità di investimento (art 10 comma 4 della legge 11 novembre 2011 n. 183). E' ovvio che per prestazioni tecniche non vanno certamente intese attività di carattere sanitario che sono di esclusiva competenza dei soci professionisti.

Con la nuova norma, infatti, si possono costituire tutti i rapporti associativi previsti dal codice civile e il rapporto associativo può essere istaurato, pertanto, anche tra professionisti non iscritti ad un albo, purché cittadini europei e in possesso di un titolo abilitante.

Inoltre la normativa non impone che l'amministrazione societaria sia affidata ad un odontoiatra: anche un socio tecnico o un socio di puro investimento o un soggetto estraneo alla compagine societaria può assumere nella società professionale la funzione di amministratore: l'importante è che le prestazioni siano svolte in via esclusiva da parte dei soci in possesso del titolo abilitante allo svolgimento di dette prestazioni e che il numero dei soci professionisti o la partecipazione al capitale sociale dei professionisti, determini la maggioranza dei 2/3.

È necessario , però, segnalare che tale coesistenza è posta sotto particolare attenzione da parte delle autorità sanitarie le quali intendono scongiurare la commissione del reato di esercizio abusivo della professione medica di cui all'art. 348 c.p., da parte dell'odontotecnico o altra figura non abilitata, che si configura quando questi ispezioni il cavo orale ed esegua direttamente la rilevazione delle impronte dentarie del paziente. Compito che deve essere esclusivamente svolto dall'odontoiatra. Si ricorda infatti che la professione di odontotecnico non è una professione sanitaria, ma è equiparabile ad un'attività artigianale. “

Cordiali saluti

Giuseppe Renzo

